COMUNE DI FAUGLIA Provincia di Pisa

REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI IDONEITA' A FUNZIONARE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI CUI ALL'ART.1 DELLA L. R. 16 APRILE 1980 N. 28

Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 11/05/1991

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – Soggetti

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 6 della L.R. 7.4.1976, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 27.3.1980, n. 20, della L.R. 16.4.1980, n. 28 e della L.R. 1.6.1983, n. 36.

Le norme del presente regolamento si applicano alle strutture gestite da Enti Pubblici o privati che svolgono, anche a titolo gratuito, attività di tipo assistenziale mediante ospitalità, a tempo pieno o a tempo parziale, con particolare riferimento a:

- Centri residenziali per anziani ed inabili (residenze sociali assistite)
- Residenze sociali protette.

Le strutture di ospitalità che intendono operare nel territorio dell'Associazione Intercomunale devono essere preventivamente riconosciute idonee a funzionare dal Sindaco del Comune ove hanno sede.

L'ufficio di direzione dell'U.S.L. esprime al Sindaco del Comune interessato un parere vincolante sull'idoneità della struttura di ospitalità dal punto di vista tecnico-organizzativo.

ART.2 – Autorizzazione al funzionamento

Per ottenere l'autorizzazione a porre in esercizio, ampliare, ristrutturare, trasferire una delle strutture di cui all'art. 1 del presente regolamento il legale rappresentante della struttura deve indirizzare al Sindaco apposita domanda corredata da:

- atto relativo alla natura giuridica (copia dell'atto di costituzione dello Statuto, dichiarazione sostitutiva:
- dotazione organica effettiva e disponibile del personale, con indicazione delle qualifiche, funzioni e articolazione degli orari di servizio;
- numero degli utenti previsti, suddivisi fra residenti e ospiti a tempo parziale;
- indicazione della sede e della ubicazione della struttura;
- planimetria dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi con l'indicazione della destinazione di ciascun locale;
- copia dell'autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco in materia di adempimento delle norme relative alla prevenzione degli incendi, ed agli strumenti, mezzi di segnalazione e di estinzione degli stessi;
- copia dell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici Provinciali del Genio Civile;
- certificato di abitabilità e di uso, rilasciato dal Sindaco del Comune dove la struttura ha sede, subordinatamente alla attestazione della conformità dell'impianto elettrico alle norme di Sicurezza (D.P.R. 547/55 27.4.1955 N. 547), o buona tecnica (Leggi 1.3.68 n. 186 e norme C.E.I.), alla attestazione della avvenuta denuncia dell'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 547/55, alla valutazione della idoneità degli ambienti ai sensi del D.P.R. 303/56;
- regolamento interno di funzionamento;
- tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'U.S.L.;
- indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento delle attività;
- codice fiscale del richiedente.

Nella domanda deve essere indicato se la struttura intende funzionare come residenza sociale protetta. Le strutture miste che intendono accogliere ospiti autosufficienti e non autosufficienti devono indicare il numero dei posti letto da destinare a ciascuna delle due tipologie di utenti.

In ogni caso la capienza complessiva non può superare gli 80 posti letto. Nella domanda deve essere anche indicato il numero degli utenti a tempo parziale che la struttura intende ospitare. Quando la capienza della struttura raggiunge gli 80 posti letto, il numero degli ospiti diurni non deve superare il 25% di detta capienza.

Ove trattasi di nuova struttura l'ambito territoriale di funzionamento e la capienza complessiva devono tenere conto altresì di quanto previsto dal piano regionale dei servizi sociosanitari. Progetto obbiettivo anziani.

ART.3 – Strutture già in funzione

Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento le strutture di ospitalità già funzionanti e che si configurano di fatto come Centri Residenziali per anziani e inabili, come residenze sociali protette e come residenze miste, devono presentare domanda con le formalità previste dall'articolo precedente per ottenere il riconoscimento di idoneità a funzionare. La documentazione tecnica da allegare non deve essere anteriore a tre mesi.

In mancanza dei requisiti previsti dal presente regolamento la richiesta di autorizzazione a funzionare deve essere accompagnata da un programma di adeguamento, nel quale vengono indicati

i tempi prevedibili per l'attuazione delle trasformazioni, ivi compreso l'adattamento alle norme sulle barriere architettoniche.

L'autorizzazione provvisoria al funzionamento da parte del Sindaco del Comune ove hanno sede può essere ottenuta, sulla base di indicazioni dell'Ufficio di Direzione della U.S.L. competente in ordine alla reale possibilità, ai tempi, alle modalità e gradualità di adeguamento di ciascuna struttura alla presente normativa.

L'autorizzazione provvisoria è condizionata all'impegno formale che ciascuna struttura interessata deve assumere di provvedere agli adeguamenti di cui sopra nei modi e nei tempi indicati dall'U.S.L. e viene sospesa o revocata all'atto della verifica della inadempienza rispetto ai programmi di adeguamento.

ART.4 – Regolamento interno

Tutte le strutture di ospitalità devono avere un proprio regolamento interno di funzionamento, che tenga conto degli indirizzi contenuti nella presente normativa. Il regolamento interno, fra l'altro, deve contenere:

- le finalità e le caratteristiche della struttura;
- le norme particolareggiate riguardo alla vita comunitaria;
- le modalità di ammissione e dismissione;
- i servizi forniti agli ospiti;
- le modalità di corresponsione della retta;
- la durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;
- gli orari dei pasti e del rientro serale;
- i criteri di organizzazione delle attività ricreative;
- i rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
- le modalità di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli ospiti di cui all'articolo seguente.

ART.5 – Partecipazione

Deve essere favorita e promossa la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla organizzazione ed alla verifica del buon funzionamento della struttura. In ogni struttura di ospitalità deve essere prevista la presenza di un organismo di rappresentanza, eletto democraticamente in seno agli ospiti con integrazione di familiari ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

L'organismo di rappresentanza realizza la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita comunitaria, (orario,menu giornaliero,etc.) fornisce alla direzione suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi, mantiene rapporti coi servizi socio-sanitari distrettuali, l'associazionismo ed il volontariato.

Le modalità di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli ospiti sono stabilite nel regolamento interno di funzionamento di ciascuna struttura. L'organo di rappresentanza si riunisce almeno una volta ogni bimestre e di ogni seduta viene compilato il verbale.

ART.6 – **Documentazione**

Le strutture di ospitalità devono tenere costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria. In particolare la documentazione deve comprendere:

- registro delle presenze degli ospiti;
- registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro;
- tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale pranzo, approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L.;
- cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
- ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico sanitaria;
- registro delle terapie individuali;
- quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne fra gli operatori;
- ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'U.S.L. dove ha sede la struttura.

La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

ART.7 - Modalità di fruizione del servizio

Le strutture devono:

- riservare di norma l'ospitalità a persone residenti nel Comune dove hanno sede o negli altri Comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale;
- funzionare anche come centri diurni al fine di evitare l'allontanamento degli anziani dal proprio nucleo familiare per motivi strettamente assistenziali;
- riservare almeno il 10% del totale posti letto per soggiorni temporanei.

Le strutture devono altresì prevedere, in circostanze particolari, la possibilità di offrire ospitalità ai familiari degli utenti. Le ammissioni, dimissioni e i trasferimenti di persone per le quali vi sia impegno di spesa da parte di un Ente pubblico, relative alle rette di ospitalità, devono essere adeguatamente programmate e comunque concordata con il Servizio Sociale operante nella zona di residenza dell'interessato, al fine di verificare:

- per L'ammissione, che il bisogno non possa essere sostenuto da risposte alternative al ricovero:
- per le dimissioni e trasferimenti, che questi siano determinati nell'interesse dell'utente.

Nelle strutture la modifica dello stato degli ospiti da autosufficiente a non autosufficiente deve essere diagnosticato dai servizi sanitari dell'U.S.L. a cui fa carico l'onere della retta.

TITOLO II

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

ART.8 – Ubicazione

Le strutture di ospitalità devono essere ubicate nei luoghi più vitali della città, quartiere o paese in cui si realizza un intenso scambio sociale, o nelle immediate vicinanze e essere facilmente raggiungibili con mezzi pubblici in modo da consentire agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici ed al territorio di appropriarsi della struttura e delle sue funzioni.

Le strutture di nuova costruzione devono essere dotate di adeguati spazi esterni, adibiti a verde. Nel caso di nuove edificazioni e ristrutturazioni, laddove è consentito in rapporto alla normativa in materia di tutela ambientale, le strutture devono essere dotate di balconi e verande di dimensioni tali che consentano l'accesso e la fruibilità da parte dei soggetti portatori di handicaps.

ART.9 – Barriere architettoniche

Gli edifici, le attrezzature igienico-sanitarie e gli arredi, devono essere conformi al dettato del D.P.R. 384 del 27.04.78 "Norme per l'abolizione delle barriere architettoniche" e tenere conto delle esigenze particolari e delle limitazioni fisiche e psicologiche di anziani e invalidi.

Al fine di evitare scadimenti nella funzionalità ed estetica della struttura medesima, deve essere curata in modo particolare la manutenzione dell'edificio.

ART.10 - Caratteristiche tecniche e arredamento

Le strutture residenziali per quanto riguarda l'articolazione tipologica, i requisiti strutturali e gli arredi, devono fare riferimento oltre che a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali e dalla normativa di cui all'art.9, alle indicazioni minime sotto specificate:

- A) Le strutture di nuovo impianto devono essere articolate in più nuclei alloggio dotati di spazi comuni atti a consentire momenti di aggregazione intermedia. Devono anche essere dotate di servizi generali e di spazi comunitari di relazione. Il nucleo alloggio deve avere una recettiva di 10-12 persone al massimo e deve essere composto da:
- Camere con uno o due posti letto, dotate di un servizio igienico adeguato che può anche essere articolato in spazi differenziati tra zona WC e zona bagno, i relativi apparecchi sanitari e le attrezzature devono tenere conto delle esigenze dell'utenza (art.9),
- Uno spazio soggiorno che consenta anche la fruizione del pranzo ad alcuni ospiti;
- Un punto di cottura;
- Un piccolo spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali.
- B) Per le strutture già esistenti, ove non sia possibile realizzare quanto indicato nel punto A , devono essere previste camere con uno o due posti letto dotate di un servizio igienico adeguato (di cui al comma precedente).

Stanze a tre e quattro letti possono essere previste nelle residenze protette e quando non vi sia altra possibilità di ristrutturazione, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare al singolo ospite le migliori condizioni di privatezza e di autonomia.

Nei casi di ristrutturazione nei quali non sia possibile dotare le camere da letto di un locale attrezzato con servizio igienico adeguato, queste devono avere almeno un lavandino con acqua calda e fredda conforme al dettato dell'art. 9.

In tal caso deve essere prevista la dotazione minima di un servizio igienico adeguato ogni due camere.

La superficie minima delle stanze da letto, esclusi i servizi igienici è la seguente:

- camera a un letto mq.12
- camera a due letti mq.18
- camera a tre letti mq.24
- camera a quattro letti mq.30

In tutte le strutture devono essere previste camere per coniugi e congiunti.

Il materiale, la ristrutturazione, le dimensioni degli arredi devono consentire l'autonoma fruibilità e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell'ambiente.

Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscono a rendere l'ambiente familiare confortevole, garantendo inoltre una agevole manutenzione igienica.

I corpi illuminati dovranno consentire sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali.

ART.11 – Stanze da letto

Le stanze da letto devono essere arredate con mobili funzionali in relazione ai bisogni e alle caratteristiche degli ospiti e all'articolazione tipologica della struttura.

L'arredo deve essere costituito da:

- uno o più letti appoggiati alla parete dalla sola parte della testata e separati fra loro in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio e accesso al letto da parte di utenti in carrozzina;
- tavolini da notte (uno per ciascun ospite)
- armadio degli effetti personali (almeno un anta ed una cassettiera per ciascun ospite);
- un tavolo scrittoio;
- sedie (una per ciascun ospite) fornite di braccioli;
- poltroncine fornite di braccioli adeguate come quantità al numero e alle esigenze degli ospiti;
- complementi di arredo e accessori necessari.

Di norma è data facoltà all'ospite di personalizzare lo spazio individuale arredandolo, almeno in parte, con mobili propri.

Per le nuove strutture deve essere previsto un impianto di comunicazione che consenta la recezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno in ogni camera.

Per l'esistente, come minimo, deve essere previsto un impianto di ricezione e chiamata per ogni piano.

Devono essere altresì predisposti per ciascun letto e ciascun servizio igienico impianti adeguati per la comunicazione e/o la chiamata interna.

ART.12 – Servizi generali e spazi comunitari

In tutte le strutture, inoltre, tenendo conto delle indicazioni generali di cui all'art.9, devono essere previsti:

- un locale attrezzato per il bagno assistito situato in ogni piano in cui vi siano stanze da letto ,oppure, in alternativa, un locale dello stesso tipo ogni 30 posti letto;
- uno o più locali, dotati di servizi igienici da destinare a brevi degenze per situazioni di malattia il cui trattamento, pur non richiedendo il ricovero ospedaliero ,renda opportuno il temporaneo allontanamento dalla camera comune;
- un locale da adibire ad ambulatorio medico dotato di lavandino, attrezzato con armadio farmaceutico, schedario per le cartelle sanitarie degli ospiti, lettino da visita, scrivania, bilancia pesa-persona con statimetro e quanto altro necessario oltre al materiale sanitario per visita medica;
- spazi destinati a sale di riunione e di soggiorno tali da costituire un complesso ben organizzato, preferibilmente suddivisibile in più locali con funzioni diverse, di dimensioni e arredamento tali da risultare accoglienti e da favorire la lettura, la conversazione, l'ascolto di programmi radiofonici, e televisivi, i giuochi, il soddisfacimento di hobbies, le attività di tempo libero e di animazione in genere. Tali locali per l'eventuale uso anche da parte di esterni devono rispondere alle relative norme di legge. Nel caso di ristrutturazioni quando ciò non sia consentito, deve essere prevista, almeno una sala di soggiorno per ogni piano, distinta dalla sala da pranzo;
- sale da pranzo di superficie non inferiore a mq. 1,50 per commensale e con un massimo di 40 posti per ciascuna, arredate con tavoli a due e quattro posti;
- un numero adeguato di servizi igienici nelle immediate vicinanze dei locali comunitari;
- locali adeguati e debitamente attrezzati, nel rispetto delle norme vigenti, per organizzare il servizio di cucina e dispensa;
- locali spogliatoio debitamente attrezzati con armadietti e servizi igienici, in numero sufficiente, riservati al personale;
- locale guardaroba con annesso altro ambiente attrezzato con lavatrici per il lavaggio di indumenti personali;
- un locale per ufficio per le attività relative all'amministrazione e gestione della struttura.

ART.13 – Spazi esterni attrezzati

Lo spazio esterno di cui la struttura dispone deve essere facilmente accessibile e adeguatamente attrezzato per gli ospiti, i loro familiari ed amici ; deve essere inoltre prevista l'apertura al territorio.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA

ART.14 - Prestazioni

Le strutture devono garantire agli ospiti i seguenti servizi:

- a) agli ospiti residenti:
 - unità di alloggio ed uso delle stanze comunitarie;
 - riscaldamento e fornitura di acqua calda;
 - disponibilità di impianti di comunicazione secondo quanto previsto dall'art.11;
 - vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. e con possibilità di diete particolari su prescrizione medica.
 - Manutenzione e lavaggio biancheria di uso corrente (lenzuola,tovaglie,asciugamani,ecc...) biancheria e vestiario personale;
 - Assistenza generica ed attività di animazione: per le residenze protette inoltre devono essere garantite assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario e per l'igiene personale;
 - pedicure, parrucchiere per uomo e donna almeno nelle riserve protette;
- b) agli ospiti a tempo parziale:
 - riscaldamento e fornitura acqua calda;
 - almeno un pasto giornaliero;
 - assistenza generica ed attività di animazione :
 per le residenze protette devono inoltre essere garantite assistenza infermieristica e di
 riattivazione funzionale, bagno assistito, materiale sanitario e per l'igiene personale (durante
 le ore di permanenza nella struttura).

ART.15 – Organizzazione vita comunitaria

Le strutture al fine di garantire il benessere psicofisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti devono:

- offrire un ambiente il più familiare possibile, favorire l'attivazione sia fisica che psicologica degli ospiti, e consentire loro di continuare le proprie abitudini di vita, pur all'interno e nei limiti di quanto consentito dalla vita comunitaria, rimanendo collegati al proprio contesto familiare e sociale;
- garantire all'ospite la massima libertà, salvo i limiti imposti dallo stato di salute.
 L'ospite deve essere libero di organizzare la propria giornata, di entrare, di uscire, ricevere visite, frequentare liberamente gli spazi comunitari e accedere alla propria camera in qualsiasi ora del giorno, evitando solo di arrecare disturbo agli altri ospiti, specie nelle ore di riposo, e fatto salvo il rispetto dell'orario dei pasti e del rientro serale;
- prevedere programmi e relative attrezzature per le attività ricreative ed occupazionali, rispondenti agli interessi degli ospiti, organizzare con la consulenza e l'opera di personale qualificato, avvalendosi anche della collaborazione dei servizi socio-sanitari distrettuali, delle associazioni ricreative, culturali e di volontariato in genere, che operano nella zona;
- assicurare interventi specifici di mantenimento e recupero attraverso prestazioni di riattivazione funzionale;
- regolare gli orari di vita interna della comunità in modo tale da favorire tutte quelle iniziative e quei rapporti con l'ambiente esterno che contribuiscono a rompere lo stato di isolamento psicologico e materiale degli ospiti;
- adoperarsi, anche in collaborazione col servizio sociale del territorio, affinché gli ospiti mantengano significativi rapporti con i familiari, parenti e amici favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;

- prevedere momenti ed occasioni di partecipazione degli ospiti alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza e sociali in genere, che vengono attuate nella zona, nonché facilitazioni per l'accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici del territorio;
- favorire l'uso dei locali della struttura per iniziative, di interesse per gli ospiti, promosse da Enti ed organizzazioni del territorio.

TITOLO IV

TUTELA DELLA SALUTE

ART.16 – Rapporto con il servizio sanitario nazionale

Gli ospiti delle strutture usufruiscono liberamente delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari. Lo stato di salute dei singoli ospiti , ai fini terapeutici, viene seguito dai medici liberamente scelti dagli stessi. A tal fine le strutture di ospitalità devono mettere a disposizione dei medici di fiducia degli ospiti il proprio ambulatorio.

Le strutture di ospitalità devono promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari dell'U.S.L. per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative. Nel caso in cui non sia possibile realizzare tale rapporto, le strutture devono assicurare le attrezzature ed il personale con competenza specifica per l'attivazione funzionale degli ospiti, di cui all'art.15 del presente regolamento.

ART.17 - Adempimenti connessi alla tutela della salute.

Le strutture di ospitalità sono tenute a:

- predisporre e rendere attivi, per ciascun ospite, "programmi individuali" con caratteri preventivi e riabilitativi da verificare periodicamente;
- chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;
- prestare all'ammalato le necessarie cure, su prescrizione del medico;
- fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
- curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico;
- organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- interessarsi perché gli ammalati seguano la dieta prescritta dal medico;
- avvisare i parenti in caso di periodo di vita o di grave infermità.

Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopraindicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti di cui all'art.6.

ART.18 – Responsabile della struttura

Tutte le strutture e di ospitalità devono avere un responsabile.

Questi è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura in tutte le sue attività, ad assicurare il buon andamento della vita comunitaria al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza ed attivazione che la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi fissati con leggi regionali e regolamenti.

Risponde del proprio operato all'organo di amministrazione della struttura stessa.

ART.19 – Personale Assistenza Diretta

Il personale di assistenza diretta aiuta l'ospite nelle sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità fisiche e psichiche, salvaguardando la costante igiene personale degli ospiti ed osservando in ogni caso i principi dell'attivazione, esplicita il servizio di pulizia nelle camere e nei locali destinati agli ospiti.

Il personale utilizzato per l'assistenza diretta agli ospiti deve avere una qualificazione professionale e mansioni almeno pari a quelle di addetto ai servizi socio-assistenziali, di cui alle piante orgiche comunali, o di ausilio socio –sanitario specializzato del ruolo sanitario regionale. Gli addetti in modo esclusivo alla cucina, alla lavanderia ed agli altri servizi generali non sono compresi nel personale di assistenza diretta.

ART.20 - Personale assistenza Diretta nelle Residenze Assistite

Per le residenze assistite, assicurati i servizi generali, il rapporto numerico personale di assistenza diretta/ospiti verrà stabilito dai regolamenti di ogni U.S.L. in relazione alle realtà delle strutture della propria zona.

Le residenze assistite, oltre al personale necessario ad assicurare i servizi generali, devono essere dotate di personale addetto alla assistenza diretta in un numero comunque non inferiore ad un operatore ogni 10 ospiti.

Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore ogni 30 posti letto.

ART.21 – Personale Assistenza Diretta nelle residenze protette

In attuazione all'art. 6 L.R. 28/80 le Residenze sociali Protette devono prevedere nel loro organico una unità di personale, fra quello di assistenza diretta ed infermieristico, per ogni due ospiti, al fine di garantire una presenza di personale sufficiente nell'intero arco delle 24 ore.

ART.22 – Personale di animazione

Le strutture devono prevedere figure di animazione con il compito di attivare ed utilizzare le risorse interne ed esterne per la realizzazione dei programmi di attività ricreativa ed occupazionale, previsti dall'art. 15 del presente regolamento.

ART.23 – Tessere Sanitarie

Il personale di assistenza diretta, il personale infermieristico, il personale di cucina, lavanderia e pulizia deve essere in possesso della tessera sanitaria.

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

ART.24 – Rette

La retta deve essere omnicomprensiva e deve garantire tutte le prestazioni previste dal presente regolamento.Possono essere previste rette differenziate in relazione allo stato di autosufficienza o di non autosufficienza degli ospiti sia residenti che a tempo parziale.

Gli importi delle rette devono essere comunicate annualmente ai Comuni singoli o associati nei territori dove hanno sede le strutture. I Comuni singoli o associati che intendono avvalersi di una struttura di terzi con sede nel proprio territorio devono stipulare con la stessa una convenzione con la quale vengono regolati gli importi delle rette di ricovero da corrispondere.

Le rette convenzionate valgono nei confronti degli altri Enti Locali che si avvalgono della struttura stessa. Le predette convenzioni valgono nei confronti di ciascuna U.S.L. che dispone il ricovero.

ART.25 – Attività di vigilanza e controllo

Le attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sono svolti da una apposita commissione tecnica composta da:

- operatori nominati dall'Ufficio di Direzione su proposta dei responsabili del Servizio di Assistenza Sociale, Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio, Servizio Amministrazione Contabile e Patrimonio ed integrata di volta in volta dall'Assistente Sociale e dal medico di distretto ove ha sede la struttura.

La commissione effettua sopralluoghi con frequenza almeno annuale e redige una relazione scritta, sulla funzionalità della struttura visitata, da presentare al responsabile del servizio di assistenza sociale dell'U.S.L. Questi riferisce nell'Ufficio di Direzione per le necessarie valutazioni e per le eventuali proposte tecniche definitive ai competenti organi.

Nel caso emergano difformità delle strutture di ospitalità rispetto ai requisiti richiesti, o gravi inadempienze nella gestione delle strutture stesse, il Sindaco del Comune ove la struttura ha sede, su parere motivato da parte dall'Ufficio di Direzione dell'U.S.L., notifica alla struttura interessata i provvedimenti formali. Può inoltre disporre la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

ART.26 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni in materia emesse dallo Stato e dalla Regione Toscana.